

AVV. MARIANNA VETRANO
Via Veccio, 11 – 80030 - Roccarainola – NA
Tel./Fax 0823/753021 Cell. 3209310012
e-mail: avvmariannavetrano@libero.it
pec: avvmariannavetrano86@pec.it
mariannavetrano@postecert.it

ON.LE TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO

Ricorso per provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. per illegittima esclusione dalle GAE e dall’imminente piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

PER LA RICORRENTE:

MARANGIO ANNA (C.F. MRNNA73S55A024U), nata ad Acerra (NA) il 15/11/1973 e residente in Acerra (NA) alla Via Domenico Colasanto n. 6.

Rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall’Avv. Marianna Vetrano (C.F. VTRMNN86A67A509J) del foro di Nola ed elett.te domiciliata presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11, 80030 (NA), telefono/fax 0823753021, indirizzo p.e.c. avvmariannavetrano86@pec.it

- ricorrente -

Contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato di Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186 Roma;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI NAPOLI, in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55 80142 Napoli;

- resistenti -

nei confronti di

Tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale dell’INFANZIA (AAAA) e nei corrispondenti elenchi di sostegno delle graduatorie ad esaurimento (GAE), valide per gli aa.ss. 2014-2017, di tutti i 101 Ambiti Territoriali Provinciali d’Italia, ossia di tutti i docenti che - in virtù dell’inserimento “*pleno iure*” dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento dell’ambito territoriale della Provincia di Napoli per la

classe concorsuale dell'INFANZIA (AAAA) e per i corrispondenti elenchi di sostegno validi per il triennio 2014/2017 - verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, dalla ricorrente.

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. per illegittima esclusione dalle GAE e dall'imminente piano straordinario di assunzioni di cui alla Legge n.107/2015 con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c. e con contestuale risarcimento del danno in forma specifica.

FATTO

- Premesso che la ricorrente è una docente dell'infanzia, abilitata allo svolgimento dell'insegnamento nelle scuole materne tramite concorso ordinario per esami e titoli (Decreto Dirigenziale del 06/04/1999) avendo vinto il concorso in data 05/06/2000 con voto 30/40 allo scritto e 40/40 all'orale; ha un diploma di maturità magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale di Acerra sito in Via Roma Acerra durante l'anno scolastico 1990/1991; di essere tutt'ora disoccupata e di essere iscritta nell'elenco provinciale di Napoli di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68/99 nella sezione invalidi civili dal 06/10/2011.

- che nel 2003 la ricorrente ha presentato per la prima volta la domanda per l'inserimento nelle GAE in quanto in possesso del diploma magistrale e dell'abilitazione conseguita tramite concorso, pertanto è stata inserita a pieno titolo nelle Gae.

- che successivamente la ricorrente dimentica di fare la domanda di aggiornamento, pertanto viene depennata dalle GAE.

- che successivamente con la Legge n. 107/2015 è stato disposto il piano straordinario di assunzione, dal quale è stato escluso il personale docente non inserito in Gae. Tali assunzioni stanno avvenendo, previa presentazione di una domanda on line entro il 14 agosto 2015, tramite la piattaforma web di "Istanze on line".

- che la ricorrente, non potendo presentare on line la domanda di immissione al piano straordinario di assunzione, in quanto non inserita nelle Gae, non ha potuto partecipare al piano di assunzione, pertanto la ricorrente ha adito l'autorità giudiziaria competente.

- che l'istante aspira ad essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di Napoli (GAE), per le classi di concorso di PERSONALE DOCENTE DELL'INFANZIA (AAAA), valide per il triennio 2014/2017 e, conseguentemente, ad essere destinataria di nomine in ruolo ed essere inserita nell'attuale piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line.

Tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l'esponente chiede l'accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO

1) Giurisdizione del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, a seguito di alcune sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione (Cass. SS.UU. 13 febbraio 2008, n. 3399, Cass. SS.UU 8 febbraio 2011, n. 3032) la giurisdizione in

materia di aggiornamento, esclusione e/o cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento non compete più al giudice amministrativo, atteso che le procedure concernenti appunto la sistemazione in esse sono dal giudice intese come atti di gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola oramai privatizzato: “La giurisdizione amministrativa, ..., si applica - ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, - solo alle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione ed è pertanto limitata (cfr. Cass. S.U. 13 febbraio 2008 n. 3399) a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento.”, mentre non è tale “la controversia avente ad oggetto la possibilità, o meno, di modificare determinate graduatorie ad esaurimento mediante l'inserimento di altri docenti già iscritti in altre graduatorie ad esaurimento” e che “riguarda, in sostanza, l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria con precedenza rispetto ad altri docenti” (Cass. Sezioni Unite n. 3032/2011). Anche l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è giunta alle medesime conclusioni (A.P. 12 luglio 2011, n. 11) sulla base però delle differenti posizioni giuridiche protette la cui lesione sia dedotta in giudizio. Dunque, la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito pacificamente che *“in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie, quale quella in esame, promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi degli artt. 401 e 522 del D.lgs n. 297 del 1994 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 del D.lgs n. 165 del 2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione”* (Cass. SS.UU. 20453/20149; vedi anche Cass. Civile, Sez. Unite, 10 novembre 2010, n. 22805 e 28 luglio 2009, n. 17466). Del resto *“si tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico non inquadrabili in una procedura concorsuale diretta all'assunzione di pubblici impieghi “per la quale sola vale la regola residuale e (speciale) della giurisdizione del giudice amministrativo”* (Cons. Stato sentenza 11/2011). E, del resto, anche lo stesso D.M. 235/2014, art. 11 comma 6 prevede la devoluzione di eventuali controversie al Giudice del Lavoro.

Per quanto riguarda le sentenze della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 27991/2013 e del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015, esse hanno affermato la Giurisdizione del Giudice Amministrativo “G.A” su tutte le controversie nelle quali vengono formulate censure: *“attinenti ai criteri generali di formazione delle graduatorie ad esaurimento”*. Tuttavia, si tratta di sentenze precedenti ad altre sentenze favorevoli più recenti pronunciate dal giudice ordinario, ammettendo la propria competenza. In particolare, si cita il **giudice del lavoro di Pavia con sentenza depositata il 7 maggio 2015, con provvedimento depositato il 17 Agosto 2015.**

2) Il quadro normativo: sistema di reclutamento degli insegnanti e graduatorie ad esaurimento G.A.E.

Sulle graduatorie provinciali permanenti.

La controversia trova il suo quadro normativo di riferimento nelle norme contenute nel D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), come integrato e modificato dalle norme successive (in particolare, dalla legge finanziaria per il 2006), relativamente alla formazione e gestione delle graduatorie permanenti (art. 401) e relative graduatorie provinciali per le supplenze (art. 522). Precisamente, il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994 contempla la *trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente*, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il *diritto* alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della *periodica integrazione* della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con la salvezza della posizione di questi ultimi. Al riguardo l'art. 399 del cit. TU - (*Accesso ai ruoli*) - prevede che *“L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401”*. Con la legge n. 124 del 1999 vengono, pertanto, apportate significative modifiche al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 relative alle scuole di ogni ordine e grado. Il legislatore del 1999 prevede, infatti, la creazione di un unico “serbatoio” dal quale attingere tanto per le immissioni in ruolo quanto per le supplenze “lunghe” (annuali e fino al termine dell'attività didattica). Il personale docente viene fatto, così, confluire in una graduatoria di carattere permanente, all'interno della quale poter spendere titoli professionali e di servizio, utilizzata dall'amministrazione scolastica per la selezione degli insegnanti, a cui proporre la stipulazione di un contratto a tempo indeterminato o determinato. In questo senso la legge 4 giugno 2004, n. 143, di conversione del d.l. 7 aprile 2005, n. 97, aggiunge all'art. 1-bis che *“Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione”*. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 - *ter* del citato Decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 *“a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, gli iscritti all'ultimo anno di specializzazione all'insegnamento secondario e i laureandi nella sessione estiva dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. Coloro che frequentano i corsi universitari per il conseguimento della specializzazione di sostegno, purchè abilitati, possono presentare domanda di inclusione con riserva nelle graduatorie per il sostegno, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle stesse. L'attribuzione del punteggio e l'inserimento*

definitivo nelle graduatorie permanenti verrà effettuato dopo la presentazione del titolo di abilitazione, il cui termine è fissato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca". Le graduatorie permanenti nascono, quindi, dalla fusione di due diversi strumenti selettivi: le graduatorie su base provinciale, necessarie per l'assegnazione delle supplenze "lunghe", e il concorso per soli titoli, strumento selettivo finalizzato all'immissione in ruolo e anche esso organizzato su base provinciale. Un'unica procedura, in sostanza, consente l'individuazione dei candidati migliori e, pertanto, utilmente collocati in graduatoria, ai quali assegnare, secondo la ripartizione del contingente - il 50 per cento dei posti resi disponibili per l'assunzione a tempo indeterminato e il totale dei rimanenti posti vacanti per l'intero anno scolastico o fino al termine dell'attività didattica.

Sulle graduatorie provinciali ad esaurimento.

Questo articolato sistema viene poi modificato dalla **legge 27 dicembre 2006, n. 296**, (*id est*, Legge Finanziaria 2007) la quale trasforma, infatti, le graduatorie permanenti in **graduatorie ad esaurimento**: *"Con effetto della entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 d.l. 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con la riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria ... (art. 605, lett. c). Secondo l'indirizzo giurisprudenziale dominante "la legge finanziaria (n. 296/2006) ha modificato la **natura giuridica** delle graduatorie provinciali - da permanenti a graduatorie ad esaurimento - **crystallizzando e salvaguardando le posizioni di coloro che vi erano stati inseriti secondo la precedente regolamentazione**". Non è, infatti, "più possibile **l'ingresso ex novo**, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti), così in definitiva conformando le graduatorie ad esaurimento". Il legislatore, tuttavia, "nel sancire il passaggio dal pregresso sistema dei concorsi per soli titoli al nuovo sistema della graduatoria permanente ed, ora ad esaurimento, ha inteso perseguire l'obiettivo della **tutela dei diritti acquisiti e degli affidamenti** ingenerati in capo a quanti avessero maturato, all'entrata in vigore della nuova legislazione, i requisiti richiesti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli". In particolare la giurisprudenza amministrativa rileva che "la legge finanziaria per il 2007, con l'introduzione delle graduatorie ad esaurimento, non ha intaccato il principio che sta alla base della legge n. 124/1999, e cioè che la collocazione nelle graduatorie provinciali per l'insegnamento deve avvenire sulla base del **criterio meritocratico del punteggio conseguito dagli iscritti**, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante. La collocazione in graduatoria non può quindi essere disposta - se non in evidente contrasto con l'ora riferito principio - sulla base della maggiore anzianità di iscrizione in una medesima e conchiusa graduatoria, ciò configgendo oltre che con la richiamata normativa primaria di riferimento anche con i principi costituzionali (di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della p.a., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizione di uguaglianza, art. 51, comma 1)". Le graduatorie*

ad esaurimento nascono, pertanto, dalla “cristallizzazione” delle graduatorie permanenti, e sono composte da tre fasce (di cui la prima e la seconda fascia sono attualmente esaurite) e da una (impropriamente definita) quarta fascia. In particolare:

- I fascia costituita da aspiranti inclusi in 2 province, in possesso dell’abilitazione o idoneità e del requisito di 360 giorni di servizio entro il 13/05/1996: **fascia riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).

- II fascia costituita da aspiranti in possesso dell’abilitazione o dell’idoneità ed in possesso del requisito di 360 giorni di servizio entro il 25/05/1999: **fascia riservata ai docenti che possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli** (fascia esaurita).

- III fascia riservata **agli aspiranti docenti** (come i ricorrenti) **in possesso dell’abilitazione/titolo abilitante all’insegnamento**, o idoneità conseguita con concorso a cattedre e posti per titoli ed esami indetto con DM del 06 aprile 1999 (scuola infanzia), 02 aprile 1999 (scuola primaria), 01 aprile 1999 (scuola secondaria); corso S.S.I.S. (Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario) o Cobaslid (corsi biennali di abilitanti di II livello ad indirizzo didattico); sezioni riservate di cui alla legge 124/1999, indette con OO.MM. 153/1999, 33/2000 e 1/2001; corso di Didattica della Musica; Scienze della Formazione primaria; corsi speciali della legge 143/2004; Corso di II livello conseguito presso Conservatori e/o Istituti Musicali pareggiati; Titolo abilitante conseguito in uno Stato Membro dell’Unione Europea e riconosciuto dal Ministero; docenti abilitati nelle sezioni riservate antecedentemente alla legge 124/1999.

- IV fascia istituita nell’a.s. 2012/2013 in base al DM 53/2012 per i docenti che per gli anni 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l’abilitazione dopo avere frequentato: a) corsi biennali abilitanti al secondo livello ad indirizzo didattico (c.d. Cobaslid); b) il secondo ed il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono composte da:

- I fascia costituita da **tutti coloro che sono già iscritti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento**, e che, pertanto, possono essere chiamati per le immissioni in ruolo;

- II fascia costituita da **coloro che sono abilitati, ma non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento** e che, pertanto, non possono essere chiamati per le immissioni in ruolo (come i ricorrenti).

- III fascia costituita dagli **ispiranti forniti dal titolo di studio valido** per l’accesso all’insegnamento richiesto.

Sintetizzando: le graduatorie ad esaurimento sono utilizzate per il 50% delle immissioni in ruolo annualmente disposte e per il conferimento delle supplenze “lunghe” (fino al 31 agosto o al 30 giugno); diversamente, le graduatorie di circolo e di istituto sono utilizzate dai Dirigenti Scolastici solo per l’assegnazione di supplenze (brevi e lunghe). Coloro, pertanto, che sono iscritti nelle graduatorie ad esaurimento compaiono per la medesima classe di concorso o posto di insegnamento nella I fascia di circolo e di istituto, mentre mantengono il diritto all’iscrizione nella III fascia di istituto per le classi di concorso o posti di insegnamento per cui non possiede l’abilitazione. Di conseguenza, i docenti privi del titolo abilitante all’insegnamento figurano esclusivamente nella III fascia delle graduatorie di

circolo e di istituto per cui non possono essere destinatari di nomine in ruolo. **La terza fascia delle graduatorie è stata definita come graduatoria “a esaurimento” proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l’inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell’immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.** Tuttavia di recente tali graduatorie sembrano essere state finalmente riaperte. In particolare, alcuni docenti hanno ottenuto sentenze favorevoli per l’inserimento nelle Gae, anche se i termini per presentare la domanda fossero scaduti. In particolare, ai docenti abilitati Ssis (Scuola di Specializzazione per la formazione di insegnanti della scuola secondaria avviata nel 1999) inizialmente era preclusa la possibilità di essere inseriti nelle Gae, poi con una serie di sentenze hanno ottenuto finalmente l’inserimento. Per non parlare dei diplomati magistrali e degli abilitati Pas (Percorsi Abilitanti Speciali, ovvero dei percorsi di formazione di durata annuale per conseguire l’abilitazione all’insegnamento introdotti nel 2013 dal ministro Profumo, tramite il DM 23 marzo 2013, e rivolti ai docenti della scuola privi della specifica abilitazione e che avessero prestato, a decorrere dall’a.s. 1999/2000 e fino all’a.s. 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio, in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione a decorrere dall’a.s. 2008/2009), i quali - anche se il Miur istituendo le Gae ha stabilito che non è *“più possibile l’ingresso ex novo, ulteriore e definitivo, in dette graduatorie (di altri soggetti)”* - di recente sono stati inseriti a pieno titolo nelle Gae. Sul punto si veda il Tribunale del Lavoro di Palermo, il quale, con sentenza 11 giugno 2015, ha ordinato all’Ufficio scolastico provinciale del capoluogo siciliano l’immediata riammissione in G.A.E. di alcuni docenti congelati SSIS che non avendo potuto completare il percorso abilitante tramite SSIS, lo hanno fatto tramite TFA – Tirocinio Formativo Attivo. In particolare, secondo il Tribunale di Palermo *“alla luce del quadro normativo sopra riportato deve concludersi - così come ritenuto da altri Tribunali in controversie analoghe - che la ricorrente sia detentrica di una posizione, secondo le norme di fonte primaria equiparata a quella degli altri docenti che hanno conseguito l’abilitazione presso la SSIS giacché la trasformazione della natura delle graduatorie, divenute elenchi chiusi ad esaurimento è avvenuta salvaguardando (art. 1, comma 605, lett. c della L.n. 296/06) la posizione di chi non aveva legittimamente potuto completare la frequenza delle SSIS, ravvisando l’unica differenza di trattamento nella differenza di tali soggetti di completare il percorso formativo attraverso i TFA”*. In merito si veda anche la sentenza n. 3788/15 del Consiglio di Stato, accolta il 3 agosto, che ha aperto le porte delle Graduatorie ad esaurimento ad altri mille diplomati magistrale esclusi. Inoltre lo stesso Miur con nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con riferimento all’inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, precisa che *“devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui si chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell’ ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”*. Cfr. anche la recente sentenza del

Tribunale del lavoro di Terni n. 2273 dell'8 luglio 2015, la quale decreta l'inserimento a pieno titolo di un docente abilitato Pas nelle Gae. Dal decreto non è automaticamente dedotto quale abilitazione avesse il docente inserito nelle Gae ma aggiungendo il suffisso pas A445 all'elenco degli ammessi sull'Usr Umbria lo si trova inserito. E non è nemmeno l'unico perché scorrendo l'elenco se ne trovano altri 5 ammessi con riserva di cui uno abilitato pas nella cdc A033. Ciò viene sancito anche dalla recente sentenza del Tribunale del lavoro di Cremona e dalle ordinanze n. 4834/14 e 5878/14 del Consiglio di Stato che hanno inserito a pieno titolo in Gae docenti abilitati Tfa.

Dunque, tale esclusione della ricorrente risulta essere del tutto irragionevole ed in violazione dei principi costituzionali di eguaglianza, in quanto anch'essa in possesso del diploma magistrale ed abilitata allo svolgimento della funzione di personale docente dell'infanzia tramite concorso ordinario per esami e titoli (Decreto Dirigenziale del 06/04/1999); in più molti docenti dell'infanzia e della scuola primaria sono diplomati magistrali e di recente inseriti nelle GAE in quanto il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante *ex lege*. Il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014, pubblicato sulla GU n.111 del 15-5-2014, sulla base del parere 4929/2012 del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62 del 2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione magistrale entro l'a.s. 2001/02.

Sulla Riforma della c.d. "Buona Scuola".

Anche tale articolato sistema di reclutamento del personale scolastico è stato completamente "ribaltato" dal ddl "Buona Scuola", approvato definitivamente alla Camera in data 09/07/2015 (composto da un solo articolo con 212 commi), il quale prevede:

- **un piano straordinario di assunzioni di docenti a tempo indeterminato** (circa 100.000) rivolto esclusivamente a vincitori ed idonei del concorso del 2012, e **agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento (GAE)**. Il piano de quo è, in primo luogo, destinato a coprire i posti comuni e di sostegno rimasti vacanti e disponibili all'esito delle precedenti immissioni, gli ulteriori posti dedicati al potenziamento dell'offerta formativa e alla copertura delle supplenze temporanee fino a 10 giorni nella scuola primaria e secondaria, nonché gli ulteriori posti di potenziamento per il sostegno. Esso è, in secondo luogo, avviato solo dopo aver proceduto, per lo stesso a.s., alle ordinarie operazioni di immissione in ruolo effettuate attingendo per il 50% alle graduatorie dei concorsi, e per il 50% alle graduatorie ad esaurimento. La prima fase del piano straordinario si conclude con l'assunzione entro il 15 settembre 2015; mentre per le fasi successive, è necessario presentare domanda di assunzione, con la quale l'aspirante potrà, altresì, esprimere l'ordine di preferenza fra tutte le province, nonché, se si è in possesso della specializzazione, fra posti di sostegno e posti comuni. Presupposto, dunque, necessario per la presentazione della domanda di qua, è l'inserimento nelle GAE. La decorrenza giuridica delle assunzioni è, poi, il 1° settembre 2015, mentre la decorrenza economica è dalla presa di servizio presso la sede assegnata, che varia fra il termine della relativa fase (se i destinatari non sono impegnati in contratti di supplenza o sono titolari di supplenze brevi e saltuarie), il 1° luglio 2016 (se i destinatari sono titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche) e il 1° settembre 2016 (se i destinatari sono impegnati in supplenze annuali) (cfr art. 1, co. 95-104, Legge c.d. Buona Scuola).

- **L'indizione, entro il 1° dicembre 2015, di un concorso per l'assunzione di (ulteriori) docenti**, cui possono partecipare i soggetti già in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento e che vantino un servizio prestato a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni (art. 1, co. 114).
- **La definizione di nuove regole per l'accesso ai ruoli del personale docente**: fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso continuerà ad avvenire attingendo per il 50% alle stesse e, per il 50%, alle graduatorie di merito; potranno partecipare solo i candidati in possesso dell'abilitazione; conseguiranno la nomina i candidati che si collocheranno in posizione utile in relazione al numero di posti messi a concorso; il numero degli idonei non potrà superare il 10% del numero dei posti banditi; le graduatorie avranno validità al massimo triennale. Inoltre, saranno banditi concorsi specifici per i posti di sostegno (art. 1, co. 109-113)''.
- l'istituzione dell'**organico (docente) dell'autonomia**, composto da **posti comuni, posti di sostegno e posti per il potenziamento dell'offerta formativa**, che, **dall'a.s. 2016-2017**, sarà **determinato** con decreti interministeriali **ogni tre anni, su base regionale**. Dallo stesso a.s., i ruoli del personale docente saranno regionali, articolati in **ambiti territoriali**, la cui ampiezza - inferiore alla provincia o alla città metropolitana - dovrà essere definita entro il **30 giugno 2016**. Sempre dall'a.s. 2016-2017, l'organico sarà ripartito dal direttore di ogni ufficio scolastico regionale fra gli **ambiti territoriali** presenti nella regione e assegnato alle scuole sulla base del fabbisogno espresso nel piano triennale dell'offerta formativa, nel limite delle risorse disponibili. Inoltre, entro il 30 giugno 2016 dovranno costituirsi **reti fra scuole dello stesso ambito territoriale**. Le reti saranno finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e attività amministrative, alla realizzazione di progetti o iniziative didattiche, educative, sportive, culturali, di interesse territoriale. Gli accordi di rete dovranno individuare, fra l'altro, i **criteri** e le **modalità per l'utilizzo dei docenti della rete**, nel rispetto delle disposizioni in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e integrazione delle persone con disabilità. Il personale della dotazione organica dell'autonomia sarà tenuto ad **assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili** (art. 1, co. 63-77). Inoltre, lo stesso personale potrà essere utilizzato per la **copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni** (art. 1, co. 85);
- l'attribuzione al **dirigente scolastico, dall'a.s. 2016-2017**, del compito di conferire **incarichi triennali ai docenti assegnati all'ambito territoriale** di riferimento, anche tenendo conto delle **candidature** presentate dagli stessi e valorizzando il curriculum, le esperienze e le competenze professionali. I docenti già assunti in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della legge conservano la titolarità presso la scuola di appartenenza (art. 1, co. 73);:
- la **soppressione delle graduatorie di merito** dei concorsi banditi prima del 2012, al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario;
- la I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto continua ad esplicare la propria efficacia limitatamente ai soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario. **Di conseguenza a partire dal 1 settembre 2015, i docenti potranno**

essere assunti con contratto a tempo indeterminato solo per concorso pubblico, e con contratti a termine solo per chiamata diretta del Preside; dall'a.s. 2016/2017, alle graduatorie di circolo e di istituto si accede solo con un titolo di abilitazione (art. 1, co. 95 e 105-107);

In definitiva, gli aspetti fondamentali della riforma *de qua* possono essere così sintetizzati:

(a) la previsione di un numero di 100.701 di assunzioni di precari previste per il 1 settembre 2015 (a.s. 2015/2016) attingendo fra coloro già inseriti nelle GAE e tra i vincitori/idonei al concorso del 2012 (piano straordinario di assunzioni);

(b) l'eliminazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento, per cui a partire dall'a.s. 2015/2016 si entrerà solo con il concorso pubblico (previsto, infatti, per l'a.s. 2016);

(c) eliminazione delle graduatorie di circolo e di istituto: il sistema delle supplenze verrà, infatti, sostituito dal c.d. organico funzionale d'istituto o reti di scuole, costituito da un numero di docenti che servirà a coprire gli insegnanti assenti o da una quota aggiuntiva per tutte le altre supplenze. La c.d. chiamata diretta del Preside riguarderà, dunque, solamente gli insegnanti che andranno a formare l'organico delle scuole, ossia quella parte degli insegnanti precari che lo stato non può destinare all'organico delle scuole perché non ci sono cattedre a sufficienza.

3) Sull'illegittima cancellazione dalle Gae per mancata presentazione della domanda on line.

Nel caso di specie la ricorrente lamenta il fatto di essere stata illegittimamente depennata per non aver prodotto domanda d'aggiornamento della propria posizione nelle GAE per il triennio 2014-2017 nei termini previsti dalla legge. Inoltre, la stessa non è stata informata dal Miur della necessità di presentare domanda di aggiornamento per la propria posizione professionale. Inoltre, durante il periodo relativo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione della domanda di aggiornamento ha attraversato un brutto periodo personale e familiare, avendo anche un'invalidità civile. Essendosi accorda solo successivamente, parlando con qualche collega, che il termine per presentare la domanda on line era scaduto, ha adito il giudice competente.

La materia riguarda il nuovo decreto di aggiornamento n.235/2014 nella parte in cui non consente la reinscrizione nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento a quanti già iscritti nelle graduatorie permanenti, non hanno partecipato alle procedure di integrazione ed aggiornamento bandite negli anni precedenti e pertanto sono stati cancellati dalle stesse. Come è noto, peraltro, l'impianto normativo che disciplina la materia anche per questo profilo è comunque quello contenuto nelle norme relative alla costituzione degli ambiti disciplinari, tra i quali il decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354, concernente la costituzione, in applicazione dell'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, nonché nell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 e art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, che chiaramente comprendono la possibilità di presentare domanda di reinserimento entro il medesimo termine stabilito per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati e/o non inseriti per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento, (unico limite è l'inserimento ex novo consentito soltanto alla fattispecie di cui al comma 605 periodo 5°).

Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. La questione è del tutto analoga a quella già trattata dal Consiglio di Stato con sentenza

n.14 luglio 2014, n. 3658, ma la novità è che dopo anni in cui la materia veniva decisa dai diversi tribunali del Lavoro, ora è stato il Tar che ha emesso ordinanze di accoglimento. Dunque, in realtà è assolutamente illegittimo cancellare dalle graduatorie ad esaurimento un docente che, per vari motivi, non ha prodotto domanda di aggiornamento ON-LINE per il triennio 2014-2017. ***A stabilirlo, oltre al Consiglio di Stato con sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 che si allega, il Tar ed il giudice del lavoro di Pavia con sentenza depositata il 7 maggio 2015, con provvedimento depositato il 17 Agosto 2015, è stato il Tribunale del lavoro di Roma,*** che ha quindi dichiarato inefficace la decisione dell'Ambito territoriale locale di depennare, nella fattispecie un docente, per la mancata presentazione on-line della richiesta di aggiornamento di posizione nella graduatoria provinciale. Ciò anche a fronte delle numerose aperture di inserimento nelle Gae di docenti con diploma magistrale, abilitati TFA e PAS. Con tale provvedimento viene ripristinato il diritto sacrosanto di un docente che per effetto della riforma scolastica in atto avrebbe dovuto dire addio ad un posto di lavoro meritato a seguito del superamento di un concorso. In particolare, il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3658 del 2014 ha affermato il principio per cui “con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima”. Tali principi di leale collaborazione tra cittadino ed Amministrazione dovrebbero essere applicati, di regola, in ogni ambito, mente spesso, come è noto si trovano i cittadini, inermi, a dover lottare contro atteggiamenti poco collaborativi di un'amministrazione, retaggio di vecchi schemi.

4) Domanda cautelare d'urgenza in corso di causa ex art. 700 cpc.

Nell'attesa della decisione di merito del giudizio è indispensabile l'adozione di un provvedimento d'urgenza, che consenta alla ricorrente l'immediata immissione nelle graduatorie ad esaurimento e la partecipazione al piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line. Vi è fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il diritto della ricorrente in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, ovvero quello di non poter più partecipare al piano di assunzione in quanto i posti disponibili siano stati nel frattempo già assegnati ad altri docenti utilmente collocati nelle Gae. Inoltre, secondo le nuove direttive del Miur le GAE resteranno in vigore fino a quando quest'ultime non verranno esaurite, pertanto anche se sono trascorsi alcuni mesi dall'inizio del piano di assunzione, la ricorrente ha ancora una possibilità di essere assunta se inserita immediatamente nelle GAE, in quanto per l'ultima fase nazionale il Miur disporrà una nuova domanda per i docenti inseriti in Gae al fine di partecipare all'ultimo piano nazionale di assunzioni.

5) Sulla fondatezza della domanda nel merito.

Il DM n. 235 del 2014 all'art. 1 statuisce che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, tuttavia non dice “per tutta la vita”.

Tale esclusione può riguardare il triennio in cui non è stata presentata la domanda, ma nel

successivo triennio, se la ricorrente presenta la domanda nei termini, ha tutto il diritto di essere reinserita nelle GAE. Infatti con la sentenza del 17 maggio 2013 anche il Tribunale di lavoro di Firenze aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame.

Inoltre l'art. 1, comma 1 bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 prevede che la permanenza dei docenti delle graduatorie permanenti avvenga su domanda dell'interessato, a pena di cancellazione dalla graduatoria, e che **a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.** In realtà tale norma non è stata mai espressamente abrogata dalla normativa intervenuta successivamente in materia di GAE (quale la L. n. 296/2006, la quale ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del D.L. n. 97/2004 in graduatorie ad esaurimento). Inoltre, il fatto che la L. n. 296/2006, bloccando i nuovi inserimenti per il futuro, abbia espressamente fatti salvi alcuni inserimenti – e cioè per il biennio 2007-2008 quello dei docenti già in possesso di abilitazione e, con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano alla data di entrata in vigore della legge determinati corsi abilitanti speciali – non significa in alcun modo che la medesima legge abbia affermato anche l'esclusione dalle gae di chi ha omesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma. La normativa de qua, quindi, non preclude affatto la possibilità di un rientro in graduatoria per chi, come la ricorrente, ne era stata cancellata.

A ciò si aggiunga che il decreto ministeriale n. 42/2009, in forza del quale è stata prevista la cancellazione definitiva dalla graduatoria in caso di mancata presentazione della domanda di permanenza per il biennio 2009/2011, è stato annullato dal Tar Lazio, Sezione terza bis, con la sentenza n. 21793 del 13.5.2010, proprio nella parte in cui non ha previsto l'assegnazione ai docenti interessati alla permanenza delle graduatorie ad esaurimento di un termine per esprimere consapevolmente la volontà o meno di permanervi. La disposizione censurata dal Giudice Amministrativo è stata poi riproposta nei DM 44/2011 e 235/2014, per cui anche in relazione a quest'ultimi DD.MM. possono prospettarsi i medesimi profili di illegittimità sottolineati dal G.A. per il DM n. 42/2009 e può procedersi alla loro disapplicazione.

Dunque, la domanda merita accoglimento con riferimento all'art. 1 comma 1 bis L. 143/04 quale norma che, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente tuttora vigente anche in seguito alla trasformazione delle medesime in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 comma 605 lettera C L. 296/06 - per non essere stata espressamente abrogata da quest'ultima nuova disciplina, e per essere tuttora richiamata dalle stesse fonti ministeriali (DM 42/09 e DM 44/11).

Pertanto si ribadisce che con la sentenza del 17 maggio 2013 anche il Tribunale di lavoro di Firenze aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio, richiamate nella sentenza 5874/11 TAR Lazio, in tema di effetto decadenziale derivante dalla omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal DM 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva rilettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì la esclusione dalla graduatoria, ma che tale cancellazione non è assoluta ben potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso – come in effetti avvenuto nel caso in esame.

Inoltre si rileva che la ricorrente ha, altresì il diritto **di essere inserita non solo** nelle graduatorie ad esaurimento **della SCUOLA DELL'INFANZIA ma anche in quelle della SCUOLA PRIMARIA (AAAA e EEEE)**, in base al titolo posseduto (ovvero il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2000/2001 ritenuto abilitante e grazie al quale è possibile insegnare sia nell'infanzia che nella primaria). In merito si veda la sentenza n. 3788/15 del Consiglio di Stato, accolta il 3 agosto, che ha aperto le porte delle Graduatorie ad esaurimento ad altri mille diplomati magistrale esclusi. Inoltre lo stesso Miur con nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con riferimento all'inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precisa che *“devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui si chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell' ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”*.

6) Sul fons boni iuris.

Quanto illustrato nel merito comprova ampiamente la sussistenza del diritto della ricorrente all'accoglimento della domanda di merito, volta all'inserimento nelle G.A.E. e nel piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line. E' pacifico il valore abilitante e concorsuale del titolo posseduto dalla ricorrente, nonchè come risulta provato dalla documentazione allegata al presente ricorso, nonché l'illegittima cancellazione dalle Gae per aver dimenticato di inviare la domanda di aggiornamento. La fondatezza della domanda giudiziale odierna, sopra ampiamente

spiegata, è stata già ravvisata in casi identici a quello odierno da altri giudici che hanno ordinato in via d'urgenza l'inserimento dei ricorrenti nelle G.A.E. (si veda la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma del 17 agosto 2015; la sentenza del Tribunale del lavoro di Frosinone del 24 luglio 2014; sentenza del Consiglio di Stato n.14 luglio 2014, n. 3658; la sentenza del Consiglio di Stato n. 01973/2015 che si allega; nonché la sentenza n. 3788/15 del Consiglio di Stato, accolta il 3 agosto, che ha aperto le porte delle Graduatorie ad esaurimento ad altri mille diplomati magistrale esclusi. Inoltre lo stesso Miur con nota prot. n. 19621 del 6 luglio 2015, con riferimento all'inserimento in graduatorie ad esaurimento da parte di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, precisa che *“devono ritenersi confermate le istruzioni già impartite con la nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 nella parte in cui si chiariva che debbano essere inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, secondo il rispettivo punteggio, i destinatari di sentenze che abbiano definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia. Altresì, dovrà procedersi nei sensi e per gli effetti dell'ammissione con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse dei soli soggetti destinatari, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, di ordinanze cautelari favorevoli”*).

Il ragionamento posto alla base di tutte le sentenze appare condivisibile e di una semplicità estrema (fumus boni iuris), secondo cui: quei docenti (come la ricorrente) che furono inseriti nelle graduatorie anteriormente al 2006, anno di trasmigrazione dalle graduatorie permanenti alle graduatorie ad esaurimento, e che involontariamente ovvero senza che sia stata dall'amministrazione accertata quella manifestazione di volontà (necessaria anche per i giudici di Palazzo Spada) certa ed univoca di voler essere esclusi in modo definitivo dalla graduatoria, omisero di presentare domanda di aggiornamento, in virtù dell'art. 1 comma 1 bis della legge n. 143/2004, norma di legge tutt'ora vigente, **devono essere reintegrati**. Un eventuale disconoscimento di tale diritto risulterebbe illegittimo e contrario ai principi ispiratrici della norma, oltre che illogica, mancando ogni minima argomentazione capace di legittimarne esigenze compensative.

7) Sul periculum in mora.

Come già precisato, nella fattispecie *de qua*, è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento dell'Amministrazione resistente che rivela apertamente l'esistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'odierno comparente, in una situazione meritevole di tutela immediata. L'urgenza del riconoscimento del diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento risiede nella maggiore possibilità di ottenere un incarico, anche di supplenza temporanea, con la conseguente attribuzione di un punteggio che permetta alla ricorrente di ottenere una più favorevole posizione in graduatoria. Inoltre l'urgenza del riconoscimento del diritto alla partecipazione al piano di assunzione nelle scuole già iniziato ad agosto, con conseguente riapertura dei termini per presentare la domanda di ammissione al suddetto piano di assunzioni on line, risiede nella mancata possibilità di poter partecipare al piano di assunzione in quanto i posti disponibili siano stati nel frattempo già assegnati ad altri docenti utilmente collocati nelle Gae. E ancora, il comma 10, art. 8, del Disegno di Legge di riforma della scuola, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2015 le graduatorie ad esaurimento *“perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata”*. Alla luce del disposto normativo, la ricorrente non ha la

possibilità di attendere l'apertura della prossima fase di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, prevista per l'anno 2017, per richiedere l'inserimento nelle stesse, in quanto a quella data le suddette graduatorie potrebbero non essere più attive, con conseguente grave nocimento alle possibilità lavorative degli stessi.

Dunque, l'assunzione a tempo indeterminato tramite convocazione dalle G.A.E. che gli è sinora sempre stata ingiustamente negata, rappresenta l'unica ed estrema speranza di inserimento in ruolo, posto anche che una volta esaurite, le graduatorie perderanno di efficacia e dunque non vi sarà più possibilità di inserimento in ruolo per la ricorrente. Difatti ai sensi dell'art. 1 comma 98 L. 107/2015, disciplinante i tempi per l'assunzione in ruolo, *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015”*. Dunque è evidente la **necessità di un provvedimento d'urgenza** che consenta alla ricorrente di essere inserita a pieno titolo nelle G.A.E., in tempo utile per le convocazioni. L'assenza dalle graduatorie comporterebbe un **danno irreparabile**, poiché priverebbe la ricorrente della possibilità di essere convocata in modo da poter lavorare nell'anno scolastico 2015/2016 con ogni conseguente **danno alla professionalità**. Inoltre, una pronuncia giudiziale postuma rispetto all'imminente piano di assunzioni causerebbe una invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo il che comporterebbe un grave danno anche ai potenziali controinteressati ed alla P.A. stessa. Inoltre se le graduatorie venissero “esaurite” con le immissioni in ruolo previste nelle prossime settimane, sfumerebbe per sempre la possibilità della ricorrente di esservi inserita proprio in quanto trattasi di graduatorie **“ad esaurimento”**. **La ristrettezza estrema dei tempi, unita alla palese fondatezza** nel merito della domanda, giustifica altresì l'adozione di un **provvedimento inaudita altera parte**.

Nel caso di specie vi è una reale esistenza di un pregiudizio, in quanto la ricorrente è attualmente disoccupata, come si evince dalla copia dell'iscrizione al centro per l'impiego di Pomigliano D'Arco che si allega.

8) Sul danno subito dalla ricorrente a causa dell'esclusione dall'inserimento nelle GAE e dal piano straordinario di assunzione.

Dunque, la ricorrente è stata ingiustamente depennata ed esclusa dalle graduatorie ad esaurimento e così esclusa dalle possibilità di inserimento in ruolo così come anche dalla possibilità di assegnazione delle supplenze assegnate tramite le stesse graduatorie. Essa dunque già vive la terribile condizione di precariato, in più è stata ingiustamente privata della possibilità di essere assunta a tempo indeterminato ed altresì a tempo determinato con contratti stipulati attingendo dalle graduatorie ad esaurimento. Si prospetta ora **l'ultima occasione** per la ricorrente di essere assunta in ruolo, in relazione alla **recentissima Riforma della Scuola (legge 13 luglio 2015 n. 107)**, che prevede all'articolo 1 comma 95, un *“piano straordinario di assunzioni”*, per oltre 100.000 docenti, che sta avendo luogo nei mesi di agosto e settembre 2015, **esclusivamente per i docenti inseriti nelle G.A.E.** e nelle graduatorie di merito del concorso (ossia gli illustrati unici due canali di reclutamento ai sensi dell'art. 399 D.lgs 297/1994). E' già stata avviata la selezione dei docenti da assumere dalle G.A.E, e alla data del presente ricorso il sito internet dell'USRC riporta gli aggiornamenti delle fasi assuntive (v. www.campania.istruzione.it).

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di chance sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute a porre in essere tutti gli atti necessari all'inserimento della ricorrente nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli per le classi di concorso richieste con decorrenza dalla data di approvazione delle graduatorie o in subordine dalla data di deposito del ricorso giudiziale.

Tutto ciò premesso, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

RICORRE

al Tribunale in epigrafe adito in funzione di Giudice del Lavoro per sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o in subordine previa fissazione d'udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*,

A) Ordinare alle Amministrazioni convenute, secondo le rispettive competenze,

- **di inserire immediatamente la ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento** dell'Ambito Territoriale di Napoli per le classi di concorso richieste, con conseguente riapertura dei termini per **la partecipazione al piano di immissioni in ruolo** previsto dalla legge per i soggetti inseriti nelle suddette graduatorie, con attribuzione in graduatoria del **punteggio dovuto** come per legge;

B) Comunque, disporre ogni ulteriore o diverso provvedimento ritenuto utile per garantire il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) ed alla partecipazione al piano di assunzioni in ruolo previsto per legge, con attribuzione del rispettivo punteggio individuale per la ricorrente.

NEL MERITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITA' E/O DELLA ILLEGITTIMITA' CON CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE:

- **del D.M. 235/2014** nella parte in cui non consentiva alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.);

- **delle graduatorie ad esaurimento** definitive dell'Ambito Territoriale di Napoli, classi di concorso **del PERSONALE DOCENTE DELL'INFANZIA (AAAA)**, valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale educativo, nella parte di interesse, ossia quella ove non è previsto l'inserimento a pieno titolo della ricorrente;

- **di ogni atto amministrativo eventualmente presupposto e/o connesso e/o conseguente**, perché illegittimi e /o in contrasto con la legge.

A) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento ex D.M. 235/2014 per le classi **del PERSONALE DOCENTE DELL'INFANZIA (AAAA)** della provincia di Napoli, **secondo il punteggio maturato** e dovuto per legge;

B) Per l'effetto, ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) ed all'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli:

- **di inserire la ricorrente** nelle graduatorie ad esaurimento **della SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA (AAAA e EEEE)**, in base al titolo posseduto, (avendo il diploma magistrale conseguito entro l'anno 2000/2001 pertanto ritenuto abilitante e grazie al quale è possibile

insegnare sia nell'infanzia che nella primaria), per il triennio 2014/2017, nella posizione e con il punteggio maturato e dovuto per legge, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017,

- **di emanare tutti gli atti ritenuti necessari** per consentire l'inserimento della ricorrente nelle medesime graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle stesse;

- **comunque di disporre ogni diverso e/o ulteriore provvedimento** ritenuto di giustizia ai fini dell'accoglimento della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento secondo legge.

C) In via subordinata accertato il danno subito per la mancata possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, condannarsi i convenuti al risarcimento in forma specifica con inserimento retroattivo della ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento dell'ambito territoriale di Napoli come richiesto in via principale.

Con riserva di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

D) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge, in solido, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

In via istruttoria

Si chiede occorrendo

- di ordinare ai convenuti la produzione in giudizio di ogni documento necessario per provare il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento con il punteggio legittimo, nonché la **produzione di tutte le graduatorie** e documenti connessi per il triennio 2014/2017 per i settori **della SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA (AAAA e EEEE)** della provincia di competenza.

In caso di contestazione della documentazione citata in atti e prodotta, si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto di cui al ricorso che si abbiano qui per ripetute e trascritte con l'anticipo della locuzione "*è vero che*" nonché alla prova contraria che dovesse essere articolata da controparte; nonché si chiede che il Giudice voglia ammettere i seguenti capitoli di prova:

- E' vero che l'insegnante ricorrente ha superato nel 2000 il concorso come docente dell'infanzia come da fotocopia che mi si rammostra, inserita nel fascicolo individuale di ricorso? Testi Provveditorato agli studi di Napoli Div. II Scuola Materna ed elementare.

- E' vero che l'insegnante ricorrente ha conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002 come da fotocopia che mi si rammostra, inserita nel fascicolo individuale di ricorso? Testi preside, vicepresidente ovvero docenti dell'Istituto presso cui i ricorrenti hanno conseguito il diploma.

Si deposita copia dei seguenti documenti:

- 1) Copia del diploma magistrale;
- 2) Copia della convocazione per la prova orale per il concorso che ha vinto nel 2000 come docente dell'infanzia;
- 3) Copia della graduatoria definitiva del concorso;
- 4) Copia della domanda cartacea di aggiornamento nelle Gae per gli aa.ss. 2009/2011;

- 5) Copia della domanda cartacea di aggiornamento nelle Gae per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007;
- 6) Copia della domanda cartacea di aggiornamento nelle Gae per l'a.s. 2003/2004;
- 7) Copia della GAE in cui risultava inserita la ricorrente;
- 8) Copia dell'elenco provinciale di Napoli di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68/99 in cui la ricorrente è inserita nella sezione invalidi civili dal 06/10/2011;
- 9) Copia dell'iscrizione al centro per l'impiego di Pomigliano D'Arco;
- 10) Autodichiarazione dei titoli posseduti;
- 11) Copia della sentenza del Consiglio di Stato n. 3658 del 2014;
- 12) Copia dell'ordinanza n. 4834/14 del Consiglio di Stato.
- 13) Nota del Miur prot. n. 19621 del 6 luglio 2015.
- 14) Decreto del Miur – Ufficio scolastico regionale per la Sardegna – n. 0006552 del 31/08/2015 di inserimento a pieno titolo nelle Gae di docenti con diploma magistrale in ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 3788/2015 depositata in data 3/08/2015.
- 15) Sentenza del Consiglio di Stato n. 01973/2015.
- 16) Sentenza del Tribunale di Frosinone del 23/07/2014.

Si dichiara che il presente giudizio verte in materia di lavoro e che ha valore indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato avendo i ricorrenti un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, inferiore ai limiti di legge.

Roccarainola, lì 24 ottobre 2015

Avv. Vetrano Marianna

*** **

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente all'inserimento o comunque alla presentazione della domanda ai fini del conseguente inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi di concorso del **SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA (AAAA e EEEE)**, nella posizione derivante dal punteggio normativamente dovuto;
- La legge di Riforma della Scuola L. 13 luglio 2015 n. 107 *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti* in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di esprimere *“l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale”* ossia tra tutti i 101 ambiti territoriali nazionali;

- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie** ad esaurimento **provinciali d'Italia** potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea di soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione ed all'eventuale “superamento” della propria posizione in graduatoria.
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato quindi ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso della **SCUOLA DELL'INFANZIA e della SCUOLA PRIMARIA (AAAA e EEEE)**, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

CONSIDERATO CHE

- **la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie**, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo;
- l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...);*
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per i ricorrenti e non idonea al raggiungimento dello scopo;
- **sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali**, incluso quello oggetto del presente giudizio, **già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, relativamente a ricorsi per l'inserimento in graduatoria ad esaurimento**, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati,

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso **ai contro interessati, mediante pubblicazione** del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e dell'Ufficio Scolastico Provinciale competente, o in altro sito istituzionale meglio individuato.

Con osservanza.

Roccarainola, lì 24 ottobre 2015

Avv. Vetrano Marianna